



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 Del 19-09-2019

COPIA

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RECEPIMENTO DELLA DAL 186/2018 E DGR 624/2019 E ADEGUAMENTO DEI VALORI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARCHEGGIO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO (P1).

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

OLMI ALBERTO	P	DIANA SIMONE	P
BRAGLIA SERENA	P	CORRADINI LUCA	P
CARPI ARIANNA	P	COLLI LUISA	P
BERTANI PECORARI GIACOMO LUIGI	P	PIOPI CORRADO	P
TAGLIATI SIMONE	P	PASINI LIANA	P
STROZZI SERENA	P	BALDI LUIGI	P
CAMPANI DANIELA	P	CHIARI DANIELE	P
MARZI MASSIMILIANO	P	CUCCURESE NATALE	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

CHIESI IVENS	P
MORINI DANILO	P
PICCHI SABRINA	P
RINALDINI ELISA	P
SPAGNI LUCA	P

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di, confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Quattro Castella la Classe seconda;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di diminuire i valori unitari delle U1 e U2 della Tabella B di seguito riportata per la funzione turistico ricettiva e commerciale - esercizi di vicinato con Sv fino a 250 mq. e per l'artigianato di servizio alla casa e alla persona, al fine di incentivare l'insediamento di tali attività nel territorio comunale, considerate fondamentali per la vivacità del territorio;

RITENUTO altresì di prevedere l'aumento dei valori unitari di U1 e U2 della Tabella B di seguito riportata per la funzione commerciale per le strutture di vendita alimentari e non alimentari con Sv > 800 mq. in quanto, tali interventi, generano degli impatti sul rimanente tessuto urbano, in termini di traffico, parcheggi, reti, ecc.;

PRESO atto che verranno quindi conseguentemente, ricalcolati i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1** e al punto 2 dell'**Allegato 2**,

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati interni al T.U.

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	68,00	88,00	156,00
Funzione commerciale al dettaglio con Sv fino a 250 mq. e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	57,80	74,80	132.60
Funzione commerciale Sv da 250 mq. a 800 mq	68,00	88,00	156,00
Funzione commerciale Sv > 800 mq	78,20	101,20	179.4
Funzione turistico-ricettiva	57,80	74,80	132.60
Funzione direzionale	68,00	88,00	156,00
Funzione produttiva	19,20	5,60	24,80
Funzione commerciale all'ingrosso	19,20	5,60	24,80
Funzione rurale	19,20	5,60	24,80

RITENUTO altresì, sempre in recepimento della DAL n.186/2018 e dell'assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell'insediamento all'aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: tutte le attività sportive esistenti e di nuovo impianto 50% per le ragioni di seguito indicate: promozione delle attività sportive ed aggregative nel territorio comunale;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire di applicare le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione: riduzione del 50% dei contributi U1, U2, D, S, QCC relativi agli interventi di sostituzione dei tessuti esistenti con interventi di **ristrutturazione urbanistica ed edilizia** specificando che gli interventi dovranno essere previsti congiuntamente, per il seguente motivo: incentivazione, in attesa del PUG di proposte di sostituzione di tessuti edilizi esistenti;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene, nelle more di approvazione del PUG di non apportare variazioni relative alle frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: del 25%, al fine di agevolare l'insediamento e la persistenza nel territorio comunale di tali strutture;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: di applicare la percentuale massima di riduzione prevista dalle possibilità normative cioè della percentuale del 20% al fine di incentivare l'insediamento di tali tipologie residenziali;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** la casistica non è applicabile al Comune di Quattro Castella in quanto non sono presenti aree industriali ecologicamente attrezzate APEA;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: di applicare la percentuale massima di riduzione prevista dalle possibilità normative cioè della percentuale del 30% per le ragioni di seguito indicate: promuovere le possibilità di stoccaggio dei materiali negli ambiti produttivi già edificati al fine di incentivare la densificazione dei tessuti produttivi già urbanizzati;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni in quanto tali tematiche di carattere urbanistico ed edilizio saranno disciplinate nel redigendo PUG;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018 attualmente già prevista;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018 in quanto tale valutazione andrà rimandata al PUG a seguito degli esiti della Valutazione Ambientale del Piano;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti in quanto si ritiene che le modalità di calcolo di tali coefficienti sia già rispettosa delle diverse tipologie produttive; tale scelta potrà essere rivista a seguito delle risultanze della Valutazione Ambientale del Piano;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per le ragioni di seguito indicate: tali interventi, di rilievo sovra comunale, generano degli impatti ambientali e sociali che necessitano di contributi di compensazione a scala locale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere: si definisce il seguente costo medio della camera: € 70,00 calcolato nel modo di seguito indicato: verifica tramite i siti web e richiesta alle strutture alberghiere del costo della camera matrimoniale ed esecuzione della media matematica;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non poter applicare tale casistica al Comune di Quattro Castella in quanto il valore A è inferiore a 1.050,00 euro;
- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:
 - 8 % per la funzione turistico-ricettiva
 - 8 % per la funzione commerciale per esercizi di vicinato Sv fino a 250 mq
 per le ragioni di seguito indicate: al fine di incentivare l'insediamento di tali attività nel territorio comunale, considerate fondamentali per la vivibilità del territorio;
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo negli interventi edilizi ed urbanistici convenzionati), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione solo fidejussione bancaria o assicurativa;

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi: il 50% entro 18 mesi dal pagamento dalla data di rilascio del PdC o dalla data di presentazione della SCIA per le ragioni di seguito indicate: la seguente modalità di rateizzazione è già utilizzata dall'ufficio che ha già verificato il buon funzionamento della stessa;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che, il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 25.09.1990 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L.28/1977 n. 10 deliberazione regionale n. 3098 del 14.03.1990. determinazione e provvedimenti deliberativi connessi" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente appositamente rappresentato in un elaborato cartografico costituente l'**Allegato 3** parte integrante del presente provvedimento, a rappresentare il perimetro del Territorio Urbanizzato del PRG attualmente vigente ai sensi della LR 47/78;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare e di dichiarare conseguentemente abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 26/06/1997 "determinazione del prezzo per la monetizzazione della quota di parcheggio P1 privato di uso pubblico", dall'entrata in vigore del presente atto;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITO il parere espresso all'unanimità dalla Prima Commissione Consiliare Permanente, nel corso della seduta del 11 settembre 2019, come consta dal relativo verbale in atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili, in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

UDITA l'illustrazione del Vice Sindaco Ivens Chiesi;

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale Daniela Campani, gruppo "Quattro Castella Democratica";

UDITO l'intervento del Consigliere Giacomo Luigi Bertani Pecorari, capogruppo "Quattro Castella Democratica";

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale Luigi Baldi, gruppo "Centro Destra Unito";

UDITO l'intervento del Vice Sindaco Ivens Chiesi;

TUTTI gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito CD;

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 25.09.1990 in materia di contributo di costruzione e smi e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;
- 3) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente **Allegato 3**;
- 4) di approvare la "**Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali**", adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n.

186/2018, di cui all'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare abrogando la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 26/06/1997 “determinazione del prezzo per la monetizzazione della quota di parcheggio P1 privato di uso pubblico”, dall’entrata in vigore del presente atto;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 6) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 7) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione;
- 8) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto che esce il Consigliere Serena Braglia, gruppo “Quattro Castella Democratica”, il numero dei presenti scende quindi a 16.

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RECEPIMENTO DELLA DAL 186/2018 E DGR 624/2019 E ADEGUAMENTO DEI VALORI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARCHEGGIO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO (P1).

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 12-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.TO MARIASILVIA BOERI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 12-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 20-09-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 19-09-2019**, ai sensi dell'art.134, del D. Lgs. n. 267/00.

Lì, 20-09-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 20-09-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREA IORI